

## REGOLAMENTO (CE) N. 387/96 DELLA COMMISSIONE

del 1º marzo 1996

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2698/93 e (CE) n. 1590/94 e stabilisce i quantitativi disponibili, nel settore delle carni suine, per il periodo compreso tra il 1º aprile e il 30 giugno 1996, nel quadro dei contingenti tariffari comunitari previsti dagli accordi europei, conformemente al regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 22,

considerando che alcune concessioni per il settore delle carni suine relative a taluni prodotti sono state stabilite nel quadro del regolamento (CEE) n. 2698/93 della Commissione, del 30 settembre 1993, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e l'ex Repubblica federativa ceca e slovacca<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2416/95<sup>(5)</sup>, e nel quadro del regolamento (CE) n. 1590/94 della Commissione, del 30 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto nel quadro degli accordi interinali tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2252/95<sup>(7)</sup>;

considerando che sono attualmente in corso negoziati con i suddetti paesi in vista della conclusione dei protocolli aggiuntivi agli accordi europei; che taluni protocolli aggiuntivi interinali disciplineranno esclusivamente gli

aspetti commerciali dei protocolli aggiuntivi; che, tuttavia, a causa dei tempi troppo ravvicinati, i protocolli aggiuntivi interinali non possono entrare in vigore il 1º gennaio 1996; che è pertanto opportuno adottare, a titolo autonomo e transitorio, misure di adeguamento delle concessioni agricole previste dagli accordi europei; che tali misure devono essere applicate dal 1º gennaio al 30 giugno 1996;

considerando che, al fine di assicurare una ripartizione equa dei quantitativi disponibili, è opportuno, da un lato, considerare i quantitativi già accordati nel primo trimestre del 1996 e i nuovi quantitativi e, dall'altro, tener conto della decisione 94/391/CE del Consiglio<sup>(8)</sup>, relativa all'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Bulgaria, e della decisione 94/392/CE del Consiglio<sup>(9)</sup>, relativa all'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Romania;

considerando che i titoli d'importazione per i quantitativi disponibili per il periodo dal 1º gennaio al 31 marzo 1996 sono già stati rilasciati sulla base dei regolamenti (CEE) n. 2698/93 e (CE) n. 1590/94; che è pertanto opportuno fissare i quantitativi disponibili per il periodo compreso tra il 1º aprile e il 30 giugno 1996, tenendo conto dei quantitativi accordati e dei contingenti fissati per tale periodo; che, al fine di assicurare una transizione armoniosa alle nuove disposizioni e, in particolare, che i quantitativi importati dal 1º gennaio 1996 nell'ambito dei regolamenti menzionati beneficino della riduzione al 20 % delle aliquote dei dazi doganali, è opportuno prevedere la restituzione degli importi pagati in eccesso;

considerando che, nel quadro del regolamento (CE) n. 3066/95, sono stati accordati nuovi contingenti tariffari con dazio doganale fisso per i prodotti dei codici NC 1501 00 19 e 1601 00 91; che è pertanto necessario inserire i suddetti prodotti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2698/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

<sup>(1)</sup> GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.<sup>(2)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.<sup>(4)</sup> GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 80.<sup>(5)</sup> GU n. L 248 del 14. 10. 1995, pag. 28.<sup>(6)</sup> GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 16.<sup>(7)</sup> GU n. L 230 del 27. 9. 1995, pag. 12.<sup>(8)</sup> GU n. L 178 del 12. 7. 1994, pag. 69.<sup>(9)</sup> GU n. L 178 del 12. 7. 1994, pag. 75.